



Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche

**(art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal
D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209)**

(approvato con deliberazione di Giunta n. 32 del 13/03/2026)

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Centrali di committenza

Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante per lavori

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante per servizi e forniture

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Incentivo per concessioni di lavori, servizi, forniture e PPP

Art. 13 - Graduazione della misura incentivante per concessioni di lavori, servizi, forniture e PPP

Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO V

Norme comuni

Art. 15 - Principi in materia di valutazione

Art. 16 - Attività articolate e singole

Art. 17 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 18 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 19 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 20 - Quote non distribuite

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 21 - Informazione

Art. 22 - Campo di applicazione

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, comprese le concessioni, a carico dei relativi stanziamenti di gara, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali, escluso il contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua, con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere.

4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è

dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- i lavori di importo inferiore o uguale a euro 40.000,00;
- gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore o uguale a euro 40.000,00;
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
- i lavori in amministrazione diretta.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza / Stazione Unica Appaltante, al personale della stessa è attribuito per le attività svolte in base alla convenzione in essere, un incentivo in misura non superiore al 6% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 17;
 - fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante per lavori

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

(tabella 1)

Fascia di importo a base d'asta esclusi gli oneri sulla sicurezza	Percentuale
da euro 40.000,00 a euro 500.000,00	2,00%
da euro 500.001,00 a euro 1.000.000,00	1,80%
da euro 1.000.001,00 a euro 2.000.000,00	1,60%
da euro 2.000.001,00 a soglia di rilevanza europea	1,40%
oltre soglia di rilevanza europea	1,00%

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
2. Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori da carenze nella fase di pianificazione e progettazione. La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

(tabella 2)

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP) (minimo 50%) Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	24 %
Programmazione della spesa per investimenti	2 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	12 %
Redazione del progetto esecutivo	10 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2 %
Predisposizione dei documenti di gara di cui:	6 %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	6 %
Direzione dei Lavori (minimo 50%) Ufficio di Direzione dei Lavori (direttore operativo, ispettore di cantiere)	20 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8 %
Collaudo tecnico-amministrativo	6 %
Collaudo statico	4 %
Totale	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali confluiscono nel 20% delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante per servizi e forniture

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

(tabella 3)

Fascia di importo a base d'asta esclusi gli oneri sulla sicurezza	Percentuale
da euro 40.000,00 a euro 500.000,00	2,00%
da euro 500.001,00 a euro 1.000.000,00	1,80%
da euro 1.000.001,00 a euro 2.000.000,00	1,60%
da euro 2.000.001,00 a 3.000.000,00	1,40%
oltre 3.000.000,00	1,00%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il Direttore dell'esecuzione.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

(tabella 4)

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	24 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	23 %
Programmazione della spesa per investimenti	2 %
Predisposizione dei documenti di gara	6 %
Direzione dell'esecuzione	22 %
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	9 %
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	2 %
Regolare esecuzione	6 %
Verifica di conformità	6 %
Totale	100 %

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali confluiscono nel 20% delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche.

CAPO IV

Incentivo per concessioni di lavori, servizi, forniture e PPP

Art. 13

Graduazione della misura incentivante per concessioni di lavori, servizi, forniture e PPP

1. In applicazione dell'art. 45 del codice dei contratti co. 2 ultimo periodo si definisce la seguente modalità di retribuzione quale incentivazione per le concessioni o partenariato pubblico privato delle funzioni svolte dei dipendenti la cui misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dei lavori o servizi in affidamento.

2. Nei contratti di concessione la quota dell'incentivo è calcolata sul valore della concessione calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice.

3. La percentuale da applicare è definita in base alle fasce indicate nella Tabella 1 (lavori) e Tabella 3 (servizi e forniture).

4. Gli incentivi per le concessioni di servizi sono attribuiti esclusivamente a condizione che sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Art. 14

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative alle attività inerenti alla concessione e le altre procedure di PPP sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle Tabelle 1, 2 definite in relazione alle specifiche attività da svolgere.

2. Le percentuali indicate nelle suddette tabelle sono destinate ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. Rimane inteso che la ripartizione degli importi corrispondenti alle percentuali dovrà essere calibrata e ripartita, a seconda delle fasi, nell'ambito di tutto il periodo di durata della concessione.

CAPO V

Norme comuni

Art. 15

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote previste nelle precedenti tabelle. Ai fini della attribuzione, il Responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 17.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 16

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e Direttori operativi, Direttore esecuzione e Direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 17

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo delle seguenti attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 10% sulla percentuale minore:

- a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice);

- b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice);
- c) espletamento da parte del RUP di direttore dell'esecuzione (art. 114 del Codice);
- d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice).

Art. 18

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al R.U.P., all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

(tabella 5)

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 19

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del servizio che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, il rispetto dei tempi e dei costi.
2. La liquidazione avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, successivamente al termine delle singole fasi dell'intervento e/o dell'anno stesso. In caso di procedure pluriennali, la liquidazione può essere effettuata per stati di avanzamento, purché sia

rispettato il principio del risultato, comunque non inferiore ad un anno, previa verifica della corretta esecuzione delle attività incentivabili (art. 45, co. 3, del D.lgs. n. 36/20231).

3. Ai fini della liquidazione il Responsabile predispone una scheda, che riporta, per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, quanto segue:

- a) il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- b) la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- c) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
- d) l'eventuale applicazione di riduzioni o decurtazioni, in conformità all'art. 22 del presente disciplinare.

2. Al fine di evitare ipotesi di conflitto di interessi, la liquidazione degli incentivi dei responsabili titolari di EQ viene effettuata dal Responsabile dell'ufficio personale, su specifica proposta del RUP competente, e per il Responsabile dell'ufficio personale dal Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, autorizzati rispettivamente ad effettuare le relative partite contabili.

Art. 20

Quote non distribuite

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni:

- non svolte, in tutto o in parte, dal personale, ma previste nella previsione iniziale del gruppo di lavoro;
- non dovute in base ad accertamento negativo o solo parzialmente positivo delle attività svolte;
- non dovute a causa del superamento dell'importo massimo erogabile al personale nell'anno;

non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 45 comma 5 e 7.

2. In caso siano stati effettuati accantonamenti superiori alla quantificazione prevista dagli artt. 8 "Graduazione della misura incentivante per lavori", 11 "Graduazione della misura incentivante per servizi e forniture" e 13 "Graduazione della misura incentivante per concessioni di lavori, servizi, forniture e PPP" del presente regolamento, la quota eccedente rientra nelle disponibilità complessive del bilancio dell'Ente.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 2

Informazione

1. Su richiesta della Rappresentanza Sindacale Unitaria e delle Organizzazioni Sindacali, l'ufficio personale fornisce i dati di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, nel rispetto delle disposizioni sulla privacy così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 22

Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati. L'applicazione del disciplinare a tali situazioni avviene nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nel D.lgs. 209/2024 in materia di governance e coordinamento tra enti.

2. Il presente Regolamento si applica per le procedure la cui determinazione a contrattare sia stata adottata successivamente alla data in cui ha acquistato efficacia il D.Lgs. n. 36/2023 (1° luglio 2023). Per le procedure avviate precedentemente, resta applicabile il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 56/2017, approvato con Deliberazione G.C. n. 103 del 05/07/2018.